

Regolamento del DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

D.R. 2 luglio 2013 n. 23813 - Emanazione

Articolo 1 - Il dipartimento

1. Il dipartimento di ECONOMIA E MANAGEMENT, con sede amministrativa in Pisa, via C. Ridolfi 10, è una struttura scientifica e didattica dell'Ateneo deputata alla promozione e all'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle scienze economiche, aziendali, statistiche e della matematica applicata all'economia e dei relativi insegnamenti (s.s.d. SECS-P/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 e SECS-S/01, 02, 03, 04, 05,06).
2. Promuove, coordina e gestisce attività di ricerca svolte nel proprio ambito nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
3. Garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse.
4. E' sede di centri di cui all'articolo 39 dello Statuto di Ateneo.
5. E' sede di corsi di perfezionamento, di master universitari e di cui promuove e gestisce le attività.
6. E' sede amministrativa e consorziata di dottorati di ricerca e organizza le attività necessarie al loro conseguimento.
7. In collaborazione con i consigli di corso di studio, organizza ed esercita le attività didattiche per il conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali previste dallo Statuto universitario e dal regolamento didattico di ateneo mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali.
8. Afferiscono al dipartimento i corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master e di perfezionamento di cui all'allegato 1. L'elenco dell'allegato 1 è automaticamente aggiornato in base alle decisioni del dipartimento, del senato accademico e del consiglio di amministrazione relative all'istituzione dei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, master e perfezionamento, di conseguenza eventuali modifiche all'allegato 1 non comportano modifiche al presente regolamento.

Articolo 2 - Autonomia dipartimentale

1. Il dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale e la esercita nelle forme previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 3 - Personale docente e tecnico-amministrativo

1. Afferiscono al dipartimento i professori e i ricercatori che sono impegnati nei settori di ricerca delle scienze economiche, aziendali, statistiche e della matematica applicata all'economia e nei relativi insegnamenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Il dipartimento è dotato del personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura.
3. Il personale del dipartimento è tenuto a concorrere alle attività istituzionali dell'ente.

Articolo 4 - Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
 - il direttore
 - il consiglio
 - la giunta
 - la commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 5 - Il direttore e vicedirettore del dipartimento

1. Le figure del direttore e del vicedirettore, le relative attribuzioni e funzioni e quant'altro riguardante le suddette cariche, sono regolate dallo statuto dell'Università di Pisa (art. 24, co. 1, 2, 3, 7, 8).

Articolo 6 - Elezioni del direttore

1. Il Direttore è eletto ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto di Ateneo.

2. Nei sei mesi precedenti la naturale scadenza del mandato il Decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento avvia il procedimento per il rinnovo della carica di Direttore, stabilendo a tale scopo le date della riunione del corpo elettorale e delle votazioni che devono concludersi entro trenta giorni successivi alla data di avvio delle procedure. Le date della riunione del corpo elettorale e delle elezioni devono essere comunicate agli interessati almeno dieci giorni prima. Tra la riunione del corpo elettorale e il primo turno di votazione devono intercorrere almeno cinque giorni lavorativi. Le eventuali candidature emerse nel corso della riunione del corpo elettorale non sono comunque vincolanti. Tra il primo turno di votazione, che deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, e l'eventuale secondo turno devono intercorrere almeno cinque giorni lavorativi. Il seggio è composto da tre membri: il Decano o un suo delegato, con funzioni di presidente, un professore, il responsabile amministrativo del Dipartimento od un suo delegato, con funzioni di segretario. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza. Alla chiusura delle votazioni, il presidente del seggio redige un verbale ove sono riportati la data ed il luogo delle votazioni, l'elenco degli aventi diritto al voto, l'elenco dei votanti ed i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. Il verbale è immediatamente trasmesso al rettore per i provvedimenti conseguenti.

Articolo 7 - Il consiglio del dipartimento

1. La composizione, l'elezione delle rappresentanze e le attribuzioni del consiglio di dipartimento sono disciplinate dall'art. 25 dello statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 8 - Funzionamento del consiglio di dipartimento

1. Il direttore, in qualità di Presidente, convoca le sedute del consiglio di dipartimento fissando il relativo ordine del giorno e ne dirige i lavori. Con richiesta scritta, almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei membri del consiglio può proporre l'inserimento di un argomento nell'ordine del giorno, il direttore è tenuto ad inserire l'argomento richiesto nel primo consiglio di dipartimento da tenersi non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante invio per iscritto o per via telematica di comunicazione personale a tutti i membri del consiglio di dipartimento, spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenere l'indicazione dell'ordine del giorno; copia della comunicazione deve essere contemporaneamente resa disponibile ai consiglieri nel sito del dipartimento. In caso di urgenza, da giustificare come punto 1) all'ordine del giorno, la comunicazione può essere effettuata anche 24 ore prima della data fissata per la riunione.

3. Nell'ordine del giorno devono essere indicati separatamente gli argomenti per i quali il Consiglio delibera in composizione ristretta. Inoltre devono essere espressamente indicate le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta.

4. I fascicoli istruttori relativi ad argomenti inseriti nell'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del dipartimento almeno ventiquattro ore prima dell'orario fissato per la seduta e, ove possibile, inviati per posta elettronica o resi disponibili ai consiglieri nel sito del dipartimento.

5. Il Consiglio di Dipartimento è regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno, con arrotondamento per difetto. Nel computo del suddetto numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto o per via telematica la propria assenza. Ai fini della validità dell'adunanza deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto. Nei calcoli di cui sopra si tiene conto dei professori e dei ricercatori in aspettativa, in alternanza o in congedo soltanto se intervengono all'adunanza.

6. Il numero legale viene verificato dal Direttore all'inizio della seduta, salva ogni richiesta di verifica avanzata da uno qualsiasi dei presenti.

7. In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di un solo consigliere presente, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali modifiche sono subordinate alla approvazione del consiglio.
8. Salvo quanto diversamente disposto, le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti. Nel calcolo delle maggioranze, si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ex art. 17 DPR 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza.
9. Alla votazione per scrutinio segreto si procede nel caso in cui ciò sia prescritto dalle leggi o dai regolamenti o disposto da circolari ministeriali, ovvero venga deliberato dal consiglio.
10. La votazione nominale può essere chiesta da tre membri del consiglio. La richiesta deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi procedere al voto e prima che egli abbia invitato il consiglio a votare per alzata di mano.
11. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova su richiesta di almeno un membro del consiglio.
12. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il consiglio, su istanza di almeno tre consiglieri, ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate. Quando siano stati proposti emendamenti, la votazione sugli emendamenti stessi ha la precedenza.
13. Dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione, ciascun consigliere può esprimere una dichiarazione di voto, adducendo argomentazioni non già esposte nella precedente discussione sull'argomento.
14. Nessuno può prendere parte al voto nelle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o affini fino al 4° grado.
15. I verbali delle sedute devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Se il verbale non è approvato seduta stante, esso va inviato per posta elettronica o reso disponibile ai consiglieri nel sito del dipartimento almeno cinque giorni prima della seduta in cui deve essere approvato. Eventuali proposte di correzione del verbale relativamente alle proprie dichiarazioni dovranno essere presentate per iscritto al Presidente almeno 48 ore prima della seduta successiva a quella cui il verbale si riferisce e rese note a tutti i componenti prima dell'approvazione del verbale stesso.
16. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria del Dipartimento e, dopo la loro approvazione, sono inviati a tutti i membri del Consiglio per posta elettronica o resi disponibili ai consiglieri sul sito del dipartimento.

Articolo 9 - La giunta del dipartimento

1. La composizione e le funzioni della giunta sono regolate dall'art. 26 dello statuto. Il numero dei componenti docenti è stabilito in due per fascia.

Articolo 10 - Elezioni dei componenti della giunta

1. L'elezione per il rinnovo della giunta è indetta dal direttore del dipartimento entro un mese dalla sua nomina. Il provvedimento d'indizione è comunicato agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni.
2. Per il personale docente, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti costituiti in un unico collegio. Per il personale tecnico amministrativo, l'elettorato attivo spetta a tutto il personale in servizio, mentre quello passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento. Per i dottorandi, specializzandi e assegnisti, l'elettorato attivo coincide con l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti del Consiglio, mentre quello passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento. Per gli studenti, l'elettorato attivo e passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento.
3. L'elezione dei membri della Giunta avviene a scrutinio segreto. Per ogni collegio, la votazione è valida se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto, salvo per gli studenti per i quali la votazione è valida se ha partecipato il dieci per cento. Se il quorum non è

raggiunto, le votazioni sono ripetute limitatamente al collegio interessato entro un termine fissato nel provvedimento d'indizione. I professori e i ricercatori potranno esprimere due preferenze. Il personale tecnico amministrativo, i dottorandi, specializzandi, assegnisti, gli studenti una sola preferenza. Per ogni componente prevista ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, sono eletti coloro che hanno ricevuto più preferenze. Per i docenti e il personale tecnico amministrativo, in caso di parità di voti prevale colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati. Per le altre categorie colui che risulta iscritto da minor tempo al rispettivo corso ovvero colui che è titolare dell'assegno da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

4. Qualora un membro della giunta cessi per qualsiasi motivo dalla carica, verrà sostituito dal primo dei non eletti della graduatoria del relativo collegio; in mancanza, verranno effettuate votazioni suppletive relative a quelle categorie con lo stesso collegio. Se a cessare dalla carica è lo studente, vengono in ogni caso indette nuove elezioni.

5. Il seggio è composto dal direttore del dipartimento o da un suo delegato che lo presiede, dal responsabile amministrativo del dipartimento o da un suo delegato e da un rappresentante di ciascuna componente elettiva.

6. Alla chiusura delle votazioni, il presidente del seggio redige un verbale ove sono riportati la data ed il luogo delle votazioni, l'elenco degli aventi diritto al voto, l'elenco dei votanti ed i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. Il verbale è immediatamente trasmesso al direttore per i provvedimenti conseguenti.

Articolo 11 - *Il funzionamento della giunta*

1. La giunta è presieduta dal direttore o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicedirettore.

2. La giunta è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, non computandosi coloro che hanno giustificato per iscritto o per via telematica la propria assenza. Il numero legale richiesto ai fini della validità della seduta non può comunque scendere al di sotto di un terzo degli aventi diritto.

3. Le riunioni della giunta sono convocate dal direttore mediante comunicazione personale per iscritto o per via telematica almeno cinque giorni prima della riunione. La comunicazione è inviata per conoscenza a tutti i membri del consiglio. Nei casi di particolare urgenza, tale periodo può essere ridotto a ventiquattro ore.

4. La giunta delibera su materie delegate dal consiglio ai sensi dell'art. 26 dello statuto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le delibere adottate vengono inserite in un ordine numerico progressivo separato, in aggiunta alle delibere del consiglio di dipartimento ed ai provvedimenti di urgenza adottati dal direttore e ratificati. Il verbale delle delibere della giunta assume il regime di pubblicità proprio delle delibere del consiglio di dipartimento.

Articolo 12 - *La commissione paritetica del dipartimento*

1. I compiti e la composizione della commissione paritetica del dipartimento sono disciplinati dall'articolo 27 dello statuto e dal Regolamento generale di Ateneo.

2. La commissione paritetica dura in carica due anni accademici.

Articolo 13 - *Procedura elettorale*

1. L'elezione è indetta dal direttore del dipartimento con provvedimento comunicato agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni.

2. Per la componente docente, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Potranno essere espresse un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei componenti eleggibili, arrotondato all'intero superiore. La votazione è valida se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto; se il quorum non è raggiunto, le votazioni sono ripetute entro un termine fissato nel provvedimento d'indizione. Sono eletti coloro

che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità di voti prevale colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla fascia di appartenenza degli interessati. Qualora un membro cessi per qualsiasi motivo dalla carica, verrà sostituito dal primo dei non eletti della graduatoria; in mancanza, verranno effettuate votazioni suppletive e il nuovo componente dura fino alla conclusione del mandato interrotto.

3. Per gli studenti, l'elettorato attivo e passivo è limitato ai rappresentanti eletti nel Consiglio di Dipartimento. L'elezione della componente studentesca avviene sulla base delle liste tra loro concorrenti nella elezione dei rappresentanti in consiglio di dipartimento, limitatamente ai rappresentanti eletti in consiglio di dipartimento. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei componenti eleggibili, arrotondato all'intero superiore. La votazione è valida se ha partecipato il dieci per cento degli aventi diritto al voto. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento in altra struttura o altro ateneo, per rinuncia agli studi, o per qualsiasi altra causa di decadenza, la carica è attribuita al candidato che nella medesima lista segue in graduatoria l'ultimo eletto; in mancanza di quest'ultimo, il seggio è attribuito ad una delle altre liste secondo l'ordine dei quozienti, così come stabilito per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel consiglio di dipartimento. Il mandato del nuovo rappresentante dura fino alla conclusione del mandato interrotto.

4. Il seggio è composto dal direttore del dipartimento o da un suo delegato che lo presiede, dal responsabile amministrativo del dipartimento o da un suo delegato e da un rappresentante di ciascuna componente elettiva.

5. Alla chiusura delle votazioni, il presidente del seggio redige un verbale ove sono riportati la data ed il luogo delle votazioni, l'elenco degli aventi diritto al voto, l'elenco dei votanti ed i voti riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche e nulle. Il verbale è immediatamente trasmesso al direttore per i provvedimenti conseguenti.

Articolo 14 - *Le commissioni permanenti del dipartimento*

1. Il consiglio di dipartimento può istituire commissioni consultive permanenti, stabilendone composizione, funzioni e modalità di designazione dei componenti, fermo restando il potere deliberativo del consiglio stesso.

2. La composizione di suddette commissioni va rinnovata ogni due anni. I membri delle commissioni non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Articolo 15 - *Assemblee studentesche*

1. Nei limiti della normativa di Ateneo, gli studenti che si riuniscono in assemblea possono chiedere la sospensione della didattica.

2. La richiesta deve essere presentata al Direttore del Dipartimento da almeno un rappresentante eletto in Consiglio di Dipartimento o da almeno 50 studenti almeno cinque giorni prima della data di svolgimento.

3. Sulla richiesta decide il Direttore sentito i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento e i Presidenti dei corsi di studio.

Articolo 16 - *Spazi e attrezzature del dipartimento*

1. Vengono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti dal Consiglio di Dipartimento:

- i docenti a contratto;
- i docenti e i ricercatori ospiti del Dipartimento;
- gli iscritti ai dottorati di ricerca afferenti al dipartimento;
- gli iscritti ai master del dipartimento;
- gli iscritti ai corsi di perfezionamento del Dipartimento;
- gli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento;

- i titolari di assegni di ricerca;
- i laureandi il cui relatore appartenga al personale docente del Dipartimento;
- i collaboratori professionali con contratti a tempo determinato;
- i cultori della materia e i collaboratori ai progetti di ricerca del Dipartimento.

2. Sono altresì ammessi all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature previa autorizzazione del Direttore:

- gli studenti iscritti ai Corsi di studio nei quali vengono impartiti insegnamenti facenti capo al Dipartimento;
- il personale di Enti di ricerca convenzionati e consorziati;
- il personale di Enti di ricerca non convenzionati, autorizzati dalla propria amministrazione e dal Direttore del Dipartimento a svolgere in tutto o in parte la propria attività presso il Dipartimento.

3. Il Consiglio potrà altresì definire le condizioni per consentire l'accesso alle risorse, agli spazi ed alle attrezzature del Dipartimento a terzi per motivate ragioni di studio.

Articolo 17 - Sezioni

1. Ai soli fini della ricerca scientifica, su proposta dei docenti interessati e con l'approvazione a maggioranza degli aventi diritto, il consiglio di dipartimento può attivare sezioni, generalmente a carattere temporaneo, senza alcuna rappresentatività esterna. La delibera del Consiglio stabilisce i limiti, le condizioni e le specifiche finalità e competenze della sezione. In ogni caso a una sezione devono afferire in via esclusiva almeno 10 docenti e alla stessa non possono essere attribuite risorse logistiche e di personale tecnico amministrativo né funzioni inerenti alla programmazione del personale docente o altre funzioni che lo statuto attribuisce agli organi del dipartimento.

Articolo 18 - Centri dipartimentali

1. Con delibera a maggioranza degli aventi diritto del consiglio di dipartimento, possono essere istituite strutture interne temporanee dette centri. Il dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento. I centri, prevalentemente di tipo multidisciplinare, sono costituiti con lo scopo di promuovere e coordinare specifiche attività di ricerca e di formazione, e di dare a tali attività una adeguata visibilità esterna.

Articolo 19 - Laboratori

1. Con delibera a maggioranza degli aventi diritto del consiglio di dipartimento, possono essere istituite strutture interne detti laboratori. Il dipartimento ne disciplina la formazione e il funzionamento con apposito regolamento. I laboratori sono costituiti con lo scopo di conferire adeguata visibilità esterna a ciascuna delle tipologie di attività di ricerca svolte nel dipartimento.

Articolo 20 - Approvazione e modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato ed emanato ai sensi di quanto previsto all'articolo 46 dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo. Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito di ateneo.

2. Le proposte di modifica al presente regolamento dovranno essere presentate da un minimo di 1/5 dei membri del Consiglio di Dipartimento ed approvate ed emanate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello statuto e del regolamento generale di Ateneo.